# CAMERA DEI DEPUTATI N. 778-A

# RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

**(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)**

(RELATORE **MONTI MAURIZIO**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
**(COPPO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(TAVIANI)**

E COL MINISTRO DEL TESORO
**(MALAGODI)**

*alla Presidenza il 18 settembre 1972*

—

## Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

*Presentata alla Presidenza il 6 aprile 1973*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 778 che è al nostro esame, non è altro che la riproduzione dell'analogo provvedimento n. 3928 presentato a questa Camera l'11 gennaio 1972 e decaduto per lo scioglimento anticipato del Parlamento; esso è aggiornato solo nella parte relativa alla copertura delle spese.

Lo stesso riguarda una nuova disciplina dei trattamenti pensionistici a favore del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, attraverso l'istituzione di un Fondo unico di previdenza ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di coper-

tura, in luogo di quello della capitalizzazione a premio medio generale previsto dalle leggi n. 579 e n. 580 del 5 luglio 1961, che attualmente regolano la materia attraverso due distinti fondi, uno per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero secolare e l'altro per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia di ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Data la particolarità della materia, mi pare il caso di far precedere l'illustrazione della nuova disciplina da alcuni cenni storici, molto brevemente, considerato che la relazione che accompagna il disegno di legge, ed alla quale mi riferisco, già si diffonde in proposito ampliamente.

Fin dal 1919, allorché con decreto luogotenenziale si rese obbligatoria in Italia l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia per tutti i lavoratori dipendenti, nacque il problema dell'estensione dell'assicurazione stessa al clero.

Se infatti nessun dubbio sorse mai circa l'obbligo dell'assicurazione dei sacerdoti che prestano opera retribuita nei confronti di terzi, contrastanti furono le interpretazioni, nel corso dei tempi, malgrado vari tentativi di chiarire le cose da parte del legislatore, nei confronti di coloro che esercitano uffici nell'interno dell'organizzazione della Chiesa. Ciò in considerazione dell'interferenza tra le norme di due ordinamenti giuridici diversi, Stato e Chiesa; ed in considerazione della natura particolare del rapporto tra il sacerdote ed i suoi superiori, che alcune interpretazioni ritenevano escludesse ogni negoziabilità della attività sacerdotale. Anche le difficoltà di ordine pratico inerenti all'imposizione degli oneri contributivi ed all'esercizio dell'attività di vigilanza hanno servito a rendere incerta la materia.

Si arrivò così, anche per ovviare al fatto che numerosi sacerdoti erano rimasti privi di ogni tutela previdenziale in seguito alla sentenza della Corte di cassazione del 27 maggio 1959, n. 1620 la quale affermava tra l'altro che i rapporti instaurati nell'ambito dell'ordinamento ecclesiastico sfuggono all'applicabilità delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie, alla già citata legge n. 579 del 5 luglio 1961. Questa sancisce l'obbligo dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia nei confronti di tutti i sacerdoti secolari, in via autonoma, indipendentemente dalla circostanza che i medesimi prestino o meno attività retribuita alle dipendenze di terzi.

Con analogo provvedimento si è proceduto per tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (legge n. 580 del 5 luglio 1961), considerato anche qui lo *status* rivestito dall'interessato, dal quale dipende l'obbligo assicurativo.

Queste due leggi, non certo perfette circa le finalità che si proponevano, sono andate accentuando col passar degli anni le loro lacune, cosicché giustamente le categorie interessate stanno premendo da tempo perché le leggi stesse vengano aggiornate.

È bene, per esempio, ricordare che, in base a tali leggi, l'età pensionabile degli interessati è ancora fissata a 70 anni; e la quota minima della pensione di vecchiaia non adeguabile al costo della vita, è ancora ferma a 15.000 lire mensili !

Dato questo stato di cose, appare più che naturale che da parte del Governo si sia provveduto, sin dalla passata legislatura, a presentare un disegno di legge migliorativo dei vigenti trattamenti pensionistici; disegno di legge ripresentato come si è detto il 18 settembre 1972.

Il provvedimento, assegnato in sede referente alla Commissione sin dal novembre 1972, viene in aula solo oggi, malgrado l'esigenza di un suo celere *iter* giustificato certamente dalla evidente necessità di trarre le categorie interessate da una situazione di estremo disagio, per un complesso di circostanze rilevabili dagli atti della XIII Commissione.

Il testo che viene qui presentato è stato predisposto da un apposito Comitato ristretto ed approvato all'unanimità dalla Commissione lavoro e previdenza sociale nella seduta del 4 aprile 1973.

Ripeto, in questa sede, che il provvedimento al nostro esame, avendo un carattere settoriale, come del resto molti altri esaminati negli ultimi anni dal Parlamento, non soddisfa l'esigenza di una riforma generale previdenziale; auspico, quindi, che si addivenga in effetti ad una assicurazione obbligatoria generale che assicuri a tutti i cittadini eguali diritti, salvi eventuali trattamenti migliorativi che date categorie intendessero autonomamente darsi, senza aggravio per l'erario.

Tuttavia, poiché purtroppo non si è prossimi a tale soluzione ed occorre d'altra parte trarre al più presto la categoria interessata dalla già citata situazione di grave disagio, ritengo sia doveroso approvare celermente il disegno di legge nel testo opportunamente migliorato dalla Commissione.

Quest'ultima ha fatto proprie le raccomandazioni pervenute dalla Commissione interni, anche perché le proposte ivi considerate coincidevano con le indicazioni date in prece-

denza dallo scrivente relatore e da altri membri della Commissione lavoro; nonché, ovviamente, le decisioni della Commissione bilancio circa la copertura della spesa.

Per una delle raccomandazioni della Commissione interni, e precisamente per quella riguardante l'estensione della pensione ai superstiti a tutta la categoria interessata, sono nate diverse perplessità, non tanto per l'intrinseca positività del contenuto, quanto per le difficoltà di un'equa applicazione, dato che non appariva equo far gravare sul sacerdote cattolico, tenuto al celibato in base alle norme dell'ordinamento canonico ed interessato perciò solo parzialmente al problema, il contributo nella misura prevista dal disegno di legge.

La Commissione ha dedicato comunque a tale problema la massima attenzione, e, solo mercé la buona volontà dimostrata da tutti e la disponibilità del Governo ai necessari studi e ricalcoli, si è potuto risolverlo equamente, consenzienti anche i rappresentanti delle categorie interessate.

La pensione ai superstiti viene così estesa anche al clero secolare, per il quale i beneficî andranno agli ascendenti ed ai collaterali, secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Ne deriva, come conseguenza, che il Fondo, unificato, avrà una sola più semplice gestione; da ciò la modifica all'articolo 1, oltre quella apportata all'articolo 2 circa gli scopi del Fondo.

L'età pensionabile è prevista in 65 anni in luogo degli attuali 70; modificato viene anche l'articolo 6, dove il contributo a carico degli iscritti viene stabilito in misura uniforme, diversa a seconda della decorrenza, dato che si considerano gli aumenti intervenuti con il 1° luglio 1972 nonché, a partire dal 1° gennaio 1973, l'introduzione della citata pensione di reversibilità; sono state pure apportate modifiche di adattamento agli articoli 7, 10, 14 e 17.

La misura dei contributi, nonostante l'aumento dei minimi di cui dirò dopo, ha potuto essere convenientemente contenuta mercé la disponibilità del Governo cui ho accennato sopra.

Un altro punto del provvedimento su cui ci si è soffermati notevolmente è quello che riguarda la compatibilità dell'iscrizione al Fondo con l'assicurazione generale obbligatoria.

In proposito, l'articolo 5 del disegno di legge governativo, che detta norme riguardanti i soggetti all'obbligo dell'iscrizione, stabilisce, al comma quinto, tale compatibilità; la stessa è dichiarata anche dalla vigente normativa, la quale, però, afferma che, alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, si revoca l'obbligatoria già liquidata e la si sostituisce con una suppletiva in aggiunta a quella del Fondo.

Ma questo articolo è importante perché vuole eliminare, con l'ultimo comma, le già citate contrastanti interpretazioni che nel corso dei tempi scaturirono circa l'obbligatorietà dell'assicurazione nei confronti dei sacerdoti che esercitino uffici nell'interno dell'ordinamento canonico; esso dispone, infatti, tassativamente che tali sacerdoti sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Ricordo che le leggi n. 579 e n. 580 del 5 luglio 1961 ovviarono, con l'istituzione di appositi Fondi, al grave inconveniente della esclusione di numerosi sacerdoti da ogni tutela previdenziale, senza però eliminare le contrastanti interpretazioni di cui sopra ho detto.

L'INPS, pur sforzandosi di fare per il meglio, non aveva elementi sufficienti per una scelta sicura; con propria circolare n. 21 *C* e *V*/147 del 6 ottobre 1961 diramata alle proprie sedi ed agli ispettori compartimentali, dettò comunque delle norme che, tra l'altro, escludevano dall'assicurazione generale obbligatoria i sacerdoti secolari operanti all'interno dell'ordinamento ecclesiastico oggetto del Concordato; però, dopo il mutato indirizzo della Corte di cassazione, che si pronunciò più volte nel senso di ritenere « negoziabile » l'attività di culto (vedi tra l'altro la sentenza del 9 aprile 1965, n. 617), lo stesso INPS emanò un'altra circolare, la n. 247 *C* e *V*/189 del 3 ottobre 1970, con cui rivedeva in senso opposto il suo passato atteggiamento.

Tale circolare venne però messa in applicazione solo qua e là, per le difficoltà di carattere pratico obiettivamente esistenti; ciò non toglie che il nuovo indirizzo della Corte di cassazione appare il frutto di una evoluzione sotto tanti aspetti positiva, che è difficile misconoscere; e per lo meno dubbie appaiono le argomentazioni con cui la relazione che accompagna il disegno di legge cerca di spiegare il perché dell'inclusione nell'articolo 5 del citato ultimo comma.

Il ragionamento potrebbe proseguire, risalendo anche al regolamento del 28 agosto 1924, n. 1422, che ha fatto seguito al decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, sulla obbligatorietà dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia per tutti i lavoratori dipendenti, arrivando a possibili conclusioni

che arrischierebbero di far sorgere problemi ancor più vasti, di difficile soluzione; e ciò allo stato attuale delle cose non appare opportuno fare.

È per tale motivo ed in considerazione dell'orientamento governativo in materia di riforma previdenziale generale, che, anche in merito al discusso ultimo comma dell'articolo 5, ci si è orientati nel senso di mantenerlo, aggiungendo, però, una norma che garantisca in via transitoria la continuazione dell'iscrizione a favore di coloro che già siano stati ammessi all'assicurazione generale obbligatoria; si desidererebbe che il rappresentante del Governo si esprimesse, in relazione al predetto orientamento, in modo da tranquillizzare chi, come il sottoscritto, era piuttosto perplesso sull'atteggiamento da assumere.

Proseguendo nella mia illustrazione del testo qui presentato, non mi pare di dovermi soffermare sulle modifiche proposte agli articoli 8 e 12, di per sé chiare.

Gli articoli 13 e 14 riguardano la pensione di invalidità ai sacerdoti ridotti allo stato laicale ed ai ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica esonerati dalle funzioni, nonché i requisiti per la pensione ai superstiti.

Merita invece di soffermarsi sulla nuova formulazione dell'articolo 15, che adegua l'ammontare dei minimi di pensione di vecchiaia al trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria per gli ultrasessantacinquenni, mantiene la pensione di invalidità a lire 455.000, come misura minima, prevedendo anche per essa l'aggiunta di lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo; sopprime, sia per la pensione di vecchiaia sia per quella di invalidità, il tetto di lire 780.000 annue; adegua anche la pensione ai superstiti ai minimi previsti dall'assicurazione generale obbligatoria.

Circa la perequazione automatica delle pensioni, oltre a quella prevista dall'articolo 20 del testo governativo, si è provveduto, con aggiunta di apposito comma a tale articolo, anche per quella derivante da aumenti dei minimi dell'assicurazione generale obbligatoria per gli ultrasessantacinquenni che dovessero intervenire a seguito di appositi provvedimenti legislativi.

Una modifica conseguente al nuovo testo dell'articolo 15 è quella apportata all'articolo 16.

Circa l'articolo 18, penultimo comma, si precisa, anche se sembra cosa ovvia tanto da non aver provveduto a modifiche, che la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria eventualmente revocata e trasformata in supplemento, da ripristinare dalla data di entrata in vigore della legge, va ripristinata con la percentuale di maggiorazione prevista dall'articolo 3 della legge 30 giugno 1972, n. 267, riferita alla pensione originaria.

Passando infine alle norme transitorie, si precisa di aver modificato l'articolo 24 in modo da estendere i beneficî ivi previsti anche ai sacerdoti provvisti di congrua; e di aver aggiunto un altro articolo, a beneficio dei sacerdoti eventualmente trasferitisi fuori del territorio nazionale od entrati a far parte di un ordine religioso, senza essersi avvalsi della iscrizione al Fondo o della prosecuzione volontaria; questo articolo naturalmente vale anche per coloro che non hanno potuto iscriversi perché trasferitisi fuori del territorio nazionale prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961.

Cade la tabella allegata al disegno di legge governativo, in relazione all'estensione della previdenza assicurativa ai superstiti, per cui vale la tabella *D* allegata alla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria.

Sono poi state apportate alcune modifiche agli articoli 5 e 7, di carattere più che altro formale, accolte dalla Commissione in occasione dell'incontro coi rappresentanti della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia; e sono state apportate alcune correzioni di carattere terminologico, riguardanti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Concludendo, nella speranza che il provvedimento in parola possa presto diventare legge, a tranquillità della grande maggioranza della categoria interessata, la quale si trova effettivamente in condizioni di estremo bisogno, porgo i più vivi ringraziamenti ai colleghi del Comitato ristretto e a quant'altri hanno collaborato per rendere possibile migliorare il provvedimento stesso, anche se ancora inadeguato per quanto riguarda la misura delle pensioni sia pur così rivalutate, con particolare riguardo al Presidente della nostra Commissione ed al rappresentante del Governo che hanno seguito con particolare cura l'*iter* della legge.

MONTI MAURIZIO, *Relatore*.

# DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

**Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.**

ART. 1.

*Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica: istituzione di un Fondo unico.*

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica » che nel presente e negli articoli seguenti è indicato con la parola « Fondo ».

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura ed è articolato in due distinte gestioni:

*a*) una gestione per le pensioni dirette di vecchiaia e d'invalidità di cui ai successivi articoli 11 e 12;

*b*) una gestione per le pensioni ai superstiti di cui al successivo articolo 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento.

Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Fondo subentra nelle attività e passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in

# TESTO
DELLA COMMISSIONE

**Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.**

ART. 1.

*Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico.*

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica » che nel presente e negli articoli seguenti è indicato con la parola « Fondo ».

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

quanto altro di pertinenza dei fondi già istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, nn. 579 e 580 e soppressi per effetto dell'articolo 27 della presente legge.

ART. 2.

*Scopi del Fondo.*

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di reversibilità al coniuge ed ai figli superstiti del ministro di culto diverso dalla religione cattolica, iscritto o pensionato del Fondo stesso.

ART. 2.

*Scopi del Fondo.*

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di riversibilità ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 14.

ART. 3.

*Comitato di vigilanza e i suoi compiti.*

Per la gestione del Fondo è istituito un comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

*a*) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano l'attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

*b*) decidere i ricorsi in via definitiva;

*c*) esprimere parere sui provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo nonché sui bilanci preventivi annuali, sui rendiconti annuali e sui bilanci tecnici.

ART. 3.

*Comitato di vigilanza e i suoi compiti.*

*Identico.*

ART. 4.

*Composizione del comitato di vigilanza.*

L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica è composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato;

2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia;

4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni

ART. 4.

*Composizione del comitato di vigilanza.*

*Identico.*

« Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è composto dai seguenti membri:

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

| | |
|---|---|
| medesime su conforme parere del Ministro dell'interno. | |
| I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni ». | *Identico.* |
| L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato. | *Identico.* |
| ART. 5. | ART. 5. |
| *Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo.* | *Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo.* |
| Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari, nonché tutti i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità. | *Identico.* |
| Rientrano nell'applicazione della presente legge, le confessioni religiose riconosciute con decreto del Ministro dell'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni. | Con decreto del Ministro dell'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalità del caso. |
| Per l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma, riguardanti l'attività di culto, è richiesta: | *Identico.* |
| 1) per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico; | *Identico.* |
| 2) per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, la regolare nomina da parte dei competenti organi delle rispettive confessioni. | 2) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione. |
| Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con iscrizione, a termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. | *Identico.* |
| L'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con | *Identico.* |

altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. I contributi versati al Fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati nella predetta assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

Sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i sacerdoti secolari per l'attività che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico.

*Identico.*

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei sacerdoti secolari i quali, pur esplicando attività all'interno dell'ordinamento canonico, risultano iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

*Contributo a carico degli iscritti.*

Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonché dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 21.

Il contributo dovuto dall'iscritto è così stabilito:

1) per la gestione di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1, nella misura di lire 53.600 annue, a carico di tutti gli iscritti al Fondo;

2) per la gestione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1, nella misura di lire 26.900 annue, a carico soltanto dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica i quali dovranno corrispondere tale contributo in aggiunta a quello di cui al numero 1) del presente articolo.

Il contributo è dovuto dal 1° giorno del mese nel quale sorge l'obbligo della iscrizione al Fondo.

Resta fermo, a carico del Fondo, il contributo di lire 51 milioni, di cui all'articolo 6, lettera *c*) della legge 28 luglio 1967, n. 669, per l'assistenza malattia agli iscritti al Fondo medesimo. Per l'applicazione della medesima legge n. 669, nei riguardi dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, si provvede con le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

ART. 6.

*Contributo a carico degli iscritti.*

*Identico.*

*Identico:*

a decorrere dal 1° gennaio 1971 lire 53.600 annue;

a decorrere dal 1° luglio 1972 lire 61.800 annue;

a decorrere dal 1° gennaio 1973 lire 75.600 annue.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 7.

*Modalità di pagamento del contributo.*

Al pagamento del contributo di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo si provvede con le seguenti modalità:

*a*) per i sacerdoti fruenti del supplemento governativo di congrua, il contributo è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;

*b*) per i sacerdoti non fruenti del supplemento governativo di congrua e per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, il contributo è versato dagli iscritti, in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a darne avviso alla curia vescovile del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o all'organo esecutivo della confessione religiosa da cui il ministro di culto dipende, ed a concedere un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti, dalla stessa data, gli interessi di mora al tasso legale.

Le curie vescovili e le confessioni religiose sono tenute a fornire, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati e gli elementi occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 8.

*Sospensione dell'iscrizione al Fondo: sua irrinunciabilità.*

Per i sacerdoti ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica a suo tempo autorizzati a sospendere i versamenti contributivi ai fondi istituiti con le leggi in data

ART. 7.

*Modalità di pagamento del contributo.*

Al pagamento dei contributi si provvede con le seguenti modalità:

a) *identico;*

*b*) per i sacerdoti non fruenti del supplemento governativo di congrua, il contributo è versato dagli iscritti, in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

*c*) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il contributo è versato dagli iscritti o dall'organo esecutivo della rispettiva confessione religiosa in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

*Identico.*

*Identico.*

Le curie vescovili e gli organi esecutivi delle confessioni religiose sono tenuti a fornire, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati e gli elementi occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 8.

*Sospensione dell'iscrizione al Fondo.*

Per i sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica a suo tempo autorizzati a sospendere i versamenti contributivi ai fondi istituiti con le leg-

5 luglio 1961, n. 579, e n. 580, per aver ininterrottamente contribuito rispettivamente dal 1° luglio 1959 e dal 1° luglio 1960 all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza di rapporto di lavoro, permane la sospensione dell'iscrizione al Fondo per tutto il periodo di ininterrotto versamento dei contributi nella predetta assicurazione.

I sacerdoti ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica che si trovano nella condizione prevista dal precedente comma, non possono rinunciare alla sospensione in corso e chiedere l'iscrizione al Fondo.

I sacerdoti ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica i quali durante il corso della sospensione dell'iscrizione al Fondo ottengono la concessione di una pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, sono esenti dall'obbligo di iscrizione al Fondo medesimo.

ART. 9.

*Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo.*

L'iscritto nei confronti del quale è venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, può proseguire l'iscrizione medesima, mediante il versamento di contributi volontari.

La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo.

La facoltà di contribuire volontariamente ai sensi del presente articolo, può essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 10.

*Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria.*

Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalità di cui alla

gi in data 5 luglio 1961, n. 579, e n. 580, per aver ininterrottamente contribuito rispettivamente dal 1° luglio 1959 e dal 1° luglio 1960 all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza di rapporto di lavoro, permane la sospensione dell'iscrizione al Fondo per tutto il periodo di ininterrotto versamento dei contributi nella predetta assicurazione.

I sacerdoti ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica che si trovano nella condizione prevista dal precedente comma, possono rinunciare alla sospensione in corso e chiedere l'iscrizione al Fondo dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della relativa domanda.

*Identico.*

ART. 9.

*Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo.*

*Identico.*

ART. 10.

*Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria.*

Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalità di cui alla let-

lettera *b*) dell'articolo 7 e nell'importo previsto ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 6, in relazione alla qualità di sacerdote secolare o di ministro di culto diverso dalla religione cattolica.

ART. 11.

*Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia.*

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di età.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

ART. 12.

*Requisiti per il diritto alla pensione di invalidità.*

Il diritto alla pensione di invalidità si acquista al momento della presentazione della relativa domanda, quando risulti accertato che l'invalidità stessa si è verificata dopo che sono stati versati al Fondo almeno cinque contributi annui.

Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

L'accertamento dell'invalidità è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre l'iscritto a visita medica nonché agli eventuali accertamenti clinici necessari.

L'ordinario diocesano del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o l'organo esecutivo della confessione religiosa dalla quale il ministro di culto dipende, sono tenuti a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformità a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo.

La continuazione dell'attività di sacerdote o di ministro di culto da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidità, non esclude la liquidazione della pensione stessa, sempreché l'attività medesima risulti svolta con usura. Il relativo accertamento viene

tera *b*) dell'articolo 7 e nell'importo previsto al precedente articolo 6.

ART. 11.

*Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia.*

*Identico.*

ART. 12.

*Requisiti per il diritto alla pensione di invalidità.*

Il diritto alla pensione di invalidità si acquista, a domanda, quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'iscrizione al Fondo e siano stati versati al Fondo stesso almeno 5 contributi annui.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ai fini del diritto alla pensione di cui al primo comma, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

ART. 13.

*Pensione di invalidità ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai ministri di culti diversi dalla religione cattolica esonerati dalle funzioni.*

La pensione di invalidità spetta anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che abbia i requisiti di contribuzione previsti dal primo comma del precedente articolo 12 e che sia stato riconosciuto invalido ai sensi delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

ART. 14.

*Requisiti per la pensione ai superstiti di ministro di culto diverso dalla religione cattolica.*

La pensione ai superstiti spetta, a domanda, al coniuge ed ai figli del ministro di culto diverso dalla religione cattolica pensionato del Fondo o in favore del quale, al momento del decesso, risultino versati al Fondo stesso almeno 5 contributi annui.

Per quanto concerne i requisiti per il diritto alla pensione di cui al precedente comma, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianità assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 15.

*Importi delle pensioni.*

La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 325.000 annue.

A tale quota si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo, fino a raggiungere l'importo di pensione massima di lire 780.000 annue.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura fissa di lire 455.000 annue.

Ai fini del diritto della pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

ART. 13.

*Pensione di invalidità ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni.*

*Identico.*

ART. 14.

*Requisiti per la pensione ai superstiti.*

La pensione di riversibilità spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del Fondo o dell'iscritto che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo stesso almeno 5 contributi annui. La pensione decorre dal 1° gennaio 1973.

Per quanto concerne i soggetti e i requisiti per il diritto alla pensione di cui al precedente comma, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianità assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 15.

*Importi delle pensioni.*

La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 325.000 annue e decorre dal 1° gennaio 1971. A decorrere dal 1° luglio 1972, il trattamento minimo è elevato a lire 416.000 annue.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura minima di lire 455.000 annue.

Alle quote indicate nei precedenti commi, si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo.

La pensione ai superstiti è corrisposta agli aventi diritto di cui al precedente articolo, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; tali aliquote sono calcolate sull'importo della pensione d'invalidità, oppure su quello della pensione di vecchiaia se più favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso.

La pensione ai superstiti non può essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al successivo articolo 20.

Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di invalidità, ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

Gli importi mensili delle pensioni sono arrotondati a lire cinquanta.

ART. 16.

*Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'età di pensionamento.*

Qualora la domanda di pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente articolo 11, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo il coefficiente riportato nella tabella allegata alla presente legge, in corrispondenza al numero di anni di differimento ed all'età di perfezionamento dei requisiti.

I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 11, danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti; gli anni di contribuzione successivi al decimo sono valutati fino ad un massimo di 25.

L'importo complessivo della pensione liquidata ai sensi del presente articolo, non è soggetto al limite massimo stabilito dal secondo comma del precedente articolo 15.

ART. 17.

*Decorrenza delle pensioni.*

La pensione di vecchiaia o di invalidità, al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del

*Identico.*

La pensione ai superstiti non può essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire 416.000 annue.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 16.

*Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'età di pensionamento.*

Qualora la domanda di pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente articolo 11. l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le età superiori a 65 anni nella tabella *D* allegata alla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria.

I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 11, danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti.

ART. 17.

*Decorrenza delle pensioni.*

*Identico.*

mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo 14 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo; tale disposizione si applica agli eventi verificatisi a far tempo dalla entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 18.

*Determinazione delle pensioni per gli iscritti a più forme di previdenza.*

Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui al precedente articolo 15, al netto della maggiorazione calcolata ai sensi del precedente articolo 16 non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente comma il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo è integrato fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.

Le somme trattenute a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma del comma precedente, sono devolute al Fondo.

Per l'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, l'iscritto è tenuto a dichiarare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la propria qualità di pensionato.

All'iscritto cui è liquidata la pensione a carico del Fondo è comunque garantito sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e su quelle a carico di forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero, il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nelle predette forme assicurative.

Qualora la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sia stata revocata e trasformata in supplemento secondo le norme preesistenti, la medesima viene ripristinata dalla data di entrata in vigore della

La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo 14 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo; tale disposizione si applica agli eventi verificatisi a far tempo dal 1° gennaio 1973.

*Identico.*

ART. 18.

*Determinazione delle pensioni per gli iscritti a più forme di previdenza.*

Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui al precedente articolo 15, al netto della maggiorazione calcolata ai sensi del precedente articolo 16 non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente comma il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo è integrato dal Fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

presente legge. In tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, a domanda, anche a favore dei sacerdoti e dei ministri di culto i quali, pur avendo perfezionato i requisiti per il diritto a pensione secondo le norme preesistenti, non hanno liquidato la pensione stessa; la domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Identico.*

ART. 19.

*Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.*

Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.

ART. 19.

*Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.*

*Identico.*

ART. 20.

*Perequazione automatica delle pensioni.*

A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo vigenti al 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Agli importi delle pensioni a carico del Fondo liquidate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1972, si applicano tutti gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione.

Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il contributo a carico degli

ART. 20.

*Perequazione automatica delle pensioni.*

A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo vigenti al 1° gennaio di ciascun anno, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Agli importi delle pensioni a carico del Fondo liquidate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1972, ivi compresi i trattamenti minimi, si applicano tutti gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione.

Gli importi minimi delle pensioni stabiliti all'articolo 15 seguiranno automaticamente quelli che dovessero essere stabiliti da provvedimenti di legge, nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il contributo a carico degli

iscritti è aumentato in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni.

ART. 21.

*Contributo a carico dello Stato.*

Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 2.000.000.000.

A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso resta stabilito in 2.454.500.000 lire.

Dallo stesso anno 1972 il contributo è devoluto per lire 2.434.500.000 alla Gestione di cui alla lettera *a*) del secondo comma del precedente articolo 1 e per lire 20.000.000 alla Gestione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

ART. 22.

*Copertura della spesa.*

All'onere di lire 2.000.000.000 derivante dal primo comma del precedente articolo 21 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Al maggior onere di lire 2.000.000.000 per l'anno 1972, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

All'onere di lire 2.454.500.000 a carico dell'esercizio 1973 si provvede quanto a lire 2.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per lo stesso anno e quanto a lire 454.500.000 mediante riduzione rispettivamente di lire 450.000.000 e di lire 4.500.000 degli stanziamenti dei capitoli nn. 1217 e 1218 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

iscritti è aumentato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni.

ART. 21.

*Contributo a carico dello Stato.*

Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000.

A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso è stabilito in 2.454.500.000 lire ed è elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974.

ART. 22.

*Copertura della spesa.*

All'onere di lire 4.120.000.000 derivante dal primo comma del precedente articolo 21 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle dette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Al maggior onere di lire 2.000.000.000 per l'anno 1972 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

*Identico.*

*Identico.*

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 23.

*Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culti diversi dalla religione cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi.*

Gli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culti diversi dalla religione cattolica prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire la iscrizione al Fondo mediante il versamento di contributi volontari, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data suddetta.

Per la regolarizzazione contributiva di periodi pregressi sono dovuti gli interessi al tasso legale.

ART. 24.

*Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culti diversi dalla religione cattolica, non iscritti al Fondo.*

I sacerdoti non congruati ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 70° anno di età alle date rispettivamente del 1° luglio 1959 e del 1° luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pen-

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 23.

*Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi.*

Gli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire la iscrizione al Fondo mediante il versamento di contributi volontari, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 24.

I sacerdoti che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti fuori del territorio italiano senza essersi avvalsi, per qualsiasi motivo, dell'iscrizione al Fondo o della prosecuzione volontaria, possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al versamento dei contributi volontari ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge.

La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Analoga facoltà spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa.

Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono dovuti gli indennizzi al tasso legale.

ART. 25.

*Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo.*

I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 70° anno di età alle date rispettivamente del 1° luglio 1959 e del 1° luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di

sione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20.

ART. 25.

*Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi.*

Le disposizioni di cui al precedente articolo 15, si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidità e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 26.

*Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.*

Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i beneficî, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano altresì le norme dell'assicurazione predetta che regolano i termini e le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonché quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

ART. 27.

*Abrogazione delle leggi istitutive del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica.*

Sono abrogate le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

ART. 28.

*Entrata in vigore della legge.*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971.

vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20.

ART. 26.

*Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi.*

*Identico.*

ART. 27.

*Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.*

*Identico.*

ART. 28.

*Abrogazione delle leggi istitutive del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.*

*Identico.*

ART. 29.

*Entrata in vigore della legge.*

*Identico.*

TABELLA

(***Identica a quella del Ministero***)

*Maggiorazione della pensione di vecchiaia per differimento:*

| NUMERO ANNI INTERI DI DIFFERIMENTO | Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione minima quando il diritto è perfezionato alla età di anni | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 1 . . . . . | 1,116 | 1,121 | 1,126 | 1,132 | 1,138 | 1,145 | 1,153 | 1,161 | 1,170 | 1,181 |
| 2 . . . . . | 1,251 | 1,263 | 1,275 | 1,289 | 1,304 | 1,320 | 1,339 | 1,359 | 1,382 | 1,407 |
| 3 . . . . . | 1,409 | 1,430 | 1,452 | 1,476 | 1,503 | 1,533 | 1,567 | 1,605 | 1,647 | 1,694 |
| 4 . . . . . | 1,596 | 1,627 | 1,663 | 1,702 | 1,746 | 1,795 | 1,850 | 1,912 | 1,983 | 2,062 |
| 5 . . . . . | 1,816 | 1,864 | 1,917 | 1,976 | 2,043 | 2,119 | 2,205 | 2,302 | 2,413 | 2,539 |
| 6 . . . . . | 2,080 | 2,149 | 2,226 | 2,313 | 2,412 | 2,525 | 2,654 | 2,802 | 2,971 | 3,166 |
| 7 . . . . . | 2,398 | 2,496 | 2,606 | 2,731 | 2,875 | 3,040 | 3,230 | 3,451 | 3,706 | 4,003 |
| 8 . . . . . | 2,785 | 2,921 | 3,076 | 3,255 | 3,461 | 3,700 | 3,978 | 4,303 | 4,685 | 5,135 |
| 9 . . . . . | 3,260 | 3,449 | 3,666 | 3,918 | 4,212 | 4,556 | 4,961 | 5,440 | 6,010 | 6,693 |
| 10 . . . . . | 3,849 | 4,110 | 4,413 | 4,769 | 5,187 | 5,682 | 6,272 | 6,980 | 7,834 | 8,874 |